



Modello di organizzazione, gestione e controllo

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

- Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 -

Sommario

1	PARTE GENERALE	7
2	TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI.....	7
2.1	Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
2.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	8
2.3	Delitti di criminalità organizzata.....	9
2.4	Delitti contro l'industria ed il commercio	9
2.5	Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	9
2.6	Reati societari	10
2.7	Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	11
2.8	Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	11
2.9	Reati contro la personalità individuale.....	11
2.10	Reati di abuso di mercato	11
2.11	Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	12
2.12	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	12
2.13	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	12
2.14	Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	12
2.15	Reati transnazionali	12
2.16	Reati ambientali	13
2.17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	13
3	APPARATO SANZIONATORIO	14
3.1	Le sanzioni pecuniarie amministrative	14
3.2	Le sanzioni interdittive	14
3.3	Confisca e pubblicazione della sentenza	15
3.4	Inosservanza delle sanzioni interdittive.....	16
3.5	Delitti tentati.....	16
3.6	Reati commessi all'estero	16
4	L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	16
5	LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA E LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIAPER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPLIANCE PER GLI ENTI ACCREDITATI	18
6	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DEINTERNATIONAL.....	19
6.1	Il <i>risk assessment</i> condotto da DEinternational.....	19
6.2	Evoluzione e adozione del Modello.....	19
6.3	Funzione del Modello.....	19

6.4	Aggiornamento del Modello	20
6.4.1	Attività propedeutiche	20
6.5	Applicazione del Modello e controlli sulla sua	20
6.6	Struttura.....	20
7	ORGANISMO DI VIGILANZA	21
7.1	Compiti e responsabilità dell'organismo di vigilanza	21
7.2	Composizione dell'organismo di vigilanza.....	21
7.3	Durata in carica e sostituzione dei membri.....	22
8	DIFFUSIONE DEL MODELLO	22
9	SISTEMA DISCIPLINARE	23
9.1	Procedimento sanzionatorio.....	23
9.2	Misure nei confronti del personale dipendente	24
9.3	Dirigenti	24
9.4	Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori	24
1	PARTE SPECIALE	25
1.1	Struttura ed obiettivi.....	25
2	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	26
2.1	Ipotesi di reato	26
2.2	Individuazione delle attività di rischio	27
2.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	28
2.4	Presidi organizzativi.....	28
3	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	28
3.1	Ipotesi di reato	28
3.2	Individuazione delle attività a rischio	29
3.3	Individuazione delle attività di rischio	29
3.4	Presidi organizzativi	29
4	REATI SOCIETARI.....	30
4.1	Ipotesi di reato	30
4.2	Individuazione delle attività di rischio	31
4.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	31
4.4	Presidi organizzativi.....	31
5	REATI DI RICICLAGGIO	32
5.1	Ipotesi di reato	32
5.2	Individuazione delle attività di rischio	33
5.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	33
5.4	Presidi organizzativi.....	33

6	REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	34
6.1	Ipotesi di reato	34
6.2	Individuazione delle attività di rischio	34
6.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	34
6.4	Presidi organizzativi	34
7	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	35
7.1	Ipotesi di reato	35
7.2	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO verifica i 171	36
7.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	36
7.4	Presidi organizzativi	36
8	REATI AMBIENTALI	36
8.1	Ipotesi di reato	37
8.2	Individuazione delle attività di rischio	38
8.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	38
9	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	38
9.1	Ipotesi di reato	38
9.2	Individuazione delle attività di rischio	38
9.3	Individuazione delle funzioni coinvolte	38
9.4	Presidi organizzativi	38

DEFINIZIONI

“**Attività e/o Area a Rischio**”: attività svolte da DEinternational. s.r.l., nel cui ambito possono in linea di principio essere commessi i reati di cui al D. Lgs 231/2001 così come identificate nella Parte Speciale del presente documento;

“**Autorità**”: si intendono le Autorità di Vigilanza e altre Autorità;

“**Camera**”: Camera di Commercio Italo - Germanica;

“**Codice**” o “**Codice Etico**”: il Codice Etico della Camera adottato da DEinternational. ;

“**Collaboratori**”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di DEinternational. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

“**Consulenti**” e “**Fornitori**”: controparti contrattuali di DEinternational., quali ad es. fornitori, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui DEinternational. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all’acquisizione di beni e/o servizi da parte di DEinternational;

“**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;

“**D. Lgs. 231/2007**” o “**Decreto Antiriciclaggio**”: il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

“**Destinatari**”: (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di DEinternational o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo di DEinternational medesima; (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

“**Dipendenti**” o “**Personale dipendente**”: tutti i dipendenti di DEinternational (compresi i dirigenti);

“**Disposizioni interne**”: insieme dei Regolamenti e delle norme interne adottate da DEinternational;

“**DEinternational**” o “**Società**”: DEinternational Italia s.r.l.

“**Gruppo**”: si intende Camera di Commercio Italo – Germanica, Dual Concept e DEinternational;

“**L. 146/06**”: la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);

“**Modello**”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs 231/2001 e adottato da DEinternational con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

“**Operazione Sensibile**”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Aree a Rischio così come identificate nella Parte Speciale;

“Organi Sociali”: il Collegio Sindacale;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri (vedi Allegato);

“Reati”: i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001

“Regolamento disciplinare”: documento contenente le norme disciplinari aziendali;

“Soggetti apicali”: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di DEinternational, nonché le persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

“Organismo di Vigilanza” (o “OdV” o “Organismo”): organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

1 PARTE GENERALE

Il D. Lgs. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali. Con tale Decreto, pertanto, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi), nonché la confisca e la pubblicazione della sentenza. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all’Ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l’esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell’Ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2 TIPOLOGIA DI REATI DISCIPLINATI

Inizialmente circoscritto a fattispecie di reato a danno delle Pubbliche Amministrazioni, il Decreto è stato successivamente esteso ad altre tipologie. Di seguito viene riportato l’elenco dei reati attualmente destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta nello specifico di:

2.1 Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Decreto, sin nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

Art. 316-*bis* c.p. [Malversazione a danno dello Stato]

Art. 316-*ter* c.p. [Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato]

Art. 640 c.p. [Truffa]

Art. 640-*bis* c.p. [Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche]

Art. 640-*ter* c.p. [Frode informatica]

Art. 317 c.p. [Concussione]

Art. 317-*bis* c.p. [Pene Accessorie]

Art. 318 c.p. [Corruzione per l'esercizio della funzione]

Art. 319 c.p. [Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio]

Art. 319-*bis* c.p. [Circostanze aggravanti]

Art. 319-*ter* c.p. [Corruzione in atti giudiziari]

Art. 319-*quater* [Induzione indebita a dare o promettere utilità]

Art. 320 c.p. [Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio]

Art. 321 c.p. [Pene per il corruttore]

Art. 322 c.p. [Istigazione alla corruzione]

Art. 322-*bis* c.p. [Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri]

Art. 322-*ter* c.p. [Confisca]

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-*bis*, inserito nel corpus originario del Decreto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, in particolare alle seguenti fattispecie:

Art. 491-*bis* c.p. [Documenti informatici]

Art. 615-*ter* c.p. [Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico]

Art. 615-*quater* c.p. [Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici]

Art. 615-*quinquies* c.p. [Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico]

Art. 617-*quater* c.p. [Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche]

Art. 617-*quinquies* c.p. [Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche]

Art. 635-*bis* c.p. [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici]

Art. 635-*ter* c.p. [Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità]

Art. 635-*quater* c.p. [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici]

Art. 635-*quinquies* c.p. [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità]

Art. 640-*quinquies* c.p. [Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica]

2.3 Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 24 *ter* inserito nel corpus dalla legge del 1 luglio 2009 n.94 ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli:

Art. 416 c.p. [Associazione per delinquere]

Art. 416-*bis* c.p. [Associazione di tipo mafioso]

Art. 416-*ter* c.p. [Scambio elettorale politico-mafioso]

Art. 630 c.p. [Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione]

Art. 407, comma 2, lettera a), n. 5. c.p. [Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo]

2.4 Delitti contro l'industria ed il commercio

L'articolo 25 bis¹, inserito nel corpus dalla legge 23 luglio 2009 n.99, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli:

Art. 513 c.p. [Turbata libertà dell'industria o del commercio]

Art. 513-*bis* c.p. [Illecita concorrenza con minaccia o violenza]

Art. 514 c.p. [Frodi contro le industrie nazionali]

Art. 515 c.p. [Frode nell'esercizio del commercio]

Art. 516 c.p. [Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine]

Art. 517 c.p. [Vendita di prodotti industriali con segni mendaci]

Art. 517-*ter* c.p. [Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale]

Art. 517-*quater* c.p. [Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari].

2.5 Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" ravvisabile nelle seguenti condotte illecite:

Art. 453 c.p. [Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate] 32

Art. 454 c.p. [Alterazione di monete]

- Art. 455 c.p. [Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate]
- Art. 456 c.p. [Circostanze aggravanti]
- Art. 457 c.p. [Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede]
- Art. 458 c.p. [Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete]
- Art. 459 c.p. [Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati]
- Art. 460 c.p. [Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo]
- Art. 461 c.p. [Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata]
- Art. 464 c.p. [Uso di valori di bollo contraffatti o alterati]
- Art. 473 c.p. [Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali]
- Art. 474 c.p. [Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi]

2.6 Reati societari

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D. Lgs. n. 61/2002. Successivamente tali reati sono stati modificati dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". I reati richiamati sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. [False comunicazioni sociali]
- Art. 2621-*bis* c.c. [Fatti di lieve entità]
- Art. 2622 c.c. [False comunicazioni sociali delle società quotate]
- Art. 2624 c.c. [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione] abrogato ai sensi dell'art. 37, co. 34 del D. Lgs. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE
- Art. 2625 c.c. [Impedito controllo]
- Art. 2626 c.c. [Indebita restituzione dei conferimenti]
- Art. 2627 c.c. [Illegale ripartizione degli utili e delle riserve]
- Art. 2628 c.c. [Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante]
- Art. 2629 c.c. [Operazioni in pregiudizio dei creditori]
- Art. 2629-*bis* c.c. [Omessa comunicazione del conflitto d'interesse]
- Art. 2632 c.c. [Formazione fittizia del capitale]

Art. 2633 c.c. [Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori]

Art. 2635 c.c. [Corruzione tra privati]

Art. 2636 c.c. [Illecita influenza sull'assemblea]

Art. 2637 c.c. [Aggiotaggio]

Art. 2638 c.c. [Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza] .

2.7 Reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater*, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n.7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

2.8 Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-*quater* n. 1, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

2.9 Reati contro la personalità individuale

L'art. 25-*quinqüies*, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dell'art. 5 della legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la libertà individuale, in particolare:

Art. 600 c. p.[Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù]

Art. 600-*bis* c. p. [Prostituzione minorile]

Art. 600-*ter* c. p. [Pornografia minorile]

Art. 600-*quater* c. p. [Detenzione di materiale pornografico]

Art. 600-*quater*.1 c. p. [Pornografia virtuale]

Art. 600-*quinqüies* c. p. [Turismo sessuale]

Art. 601 c. p. [Tratta di persone]

Art. 602 c. p. [Acquisto e alienazione di schiavi]

Art. 603 c. p. *bis* [Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro]

Art. 609-*undecies* c. p. [Adescamento di minorenni]

2.10 Reati di abuso di mercato

L'art. 25-*sexies*, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati e agli illeciti amministrativi previsti dalla

direttiva sugli abusi di mercato così come definiti nel Titolo I *bis* della Parte V del Decreto Lgs. N. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato).

2.11 Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-*septies*, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2.12 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'art. 25-*octies*, inserito nel corpus originario del Decreto dal D. Lgs 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio"), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale, rispettivamente, ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita. Successivamente la legge 186 del 15 dicembre 2014 nell'ambito delle disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale ha introdotto con l'art.648 ter1 c.p. il reato di autoriciclaggio.

2.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25 *novies*, inserito nel corpus dalla legge 23 luglio 2009 n.99, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 relativi alla diffusione, vendita e messa in vendita di opere altrui.

2.14 Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25 *decies*, inserito nel corpus dalla legge 3 agosto 2009 n. 116, ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di cui all'art. 377-*bis* del Codice Penale.

2.15 Reati transnazionali

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tali reati sono rappresentati da:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.16 Reati ambientali

Il D. Lgs. 121/2011, modificativo ed integrativo del D. Lgs. 231/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 ha introdotto il nuovo art. 25 *undecies* nel corpo del D. Lgs. 231/2001.

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti:

- Codice penale (art. 727-*bis* e art. 733-*bis*);
- D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) integrato con il D. Lgs. 128/2010 e D. Lgs. 205/10;
- L. n 150 del 7/2/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n 549 del 28/12/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico;
- D. Lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.
- Legge n.68 del 22 maggio 2015 ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI-*bis* dedicato ai reati contro l'ambiente che contempla i delitti di: inquinamento ambientale (art.452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art.452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti (art.452 – *octies*), omessa bonifica (art.452-*terdecies* c.p.). Le circostanze aggravanti si applicano a tutti i fatti già previsti come reato nonché delle aggravanti nel caso di associazione per delinquere, semplice o di stampo mafioso (artt.416 e 416-*bis* c.p.), finalizzata alla commissione di reati contro l'ambiente oltre al raddoppio dei termini di prescrizione.

2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. 231/2001. Il suddetto Decreto ha introdotto il nuovo art. 25 *duodecies* nel corpo del D. Lgs. 231/2001 che recita "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

L'art. 22, comma 12-*bis* del D. Lgs. 286/1998 prevede che le sanzioni siano aumentate da un terzo alla metà per il fatto previsto dal comma 12 se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

3 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

3.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto; in particolare, l'importo è calcolato su un sistema a "quote", non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37).

Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà

(i) la gravità del fatto costituente reato;

(ii) il grado di responsabilità della Società;

(iii) l'attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine;

(iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Pur essendo esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

(i) alla metà, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo;

(ii) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Società provvede all'integrale risarcimento del danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), ovvero adotti un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi;

(iii) dalla metà ai due terzi, qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti che precedono.

Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria - ad eccezione dei casi in cui quest'ultima possa essere ridotta - possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

(i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede;

(ii) la Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;

(iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società risulti responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento:

(i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso);

(ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero;

(iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

3.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, su uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nei termini previsti dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

3.4 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

3.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un Soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso);
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri di aver adottato le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di Reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto; l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude la "colpa" dell'Ente e rende ad esso inapplicabili le previste sanzioni.

In particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto offrono all'Ente l'opportunità di una possibile esclusione della propria responsabilità, disciplinando le condizioni al verificarsi delle quali l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti individuati nell'art. 5.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 del Decreto – rubricato “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente” – prevede che “se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.

Diversamente, per i “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente” il successivo art. 7 statuisce che “nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. Nel caso di Reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, pertanto, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati di cui al decreto.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure adeguate a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello può servire – oltretutto ad escludere in radice la responsabilità dell'Ente – se adottato prima dell'apertura del dibattimento, ad evitare all'Ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b) e a determinare una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, secondo comma, lett. b, e terzo comma). Anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nel citato art. 17, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49, primo comma); misure destinate poi ad essere del tutto revocate in caso di effettiva attuazione del Modello e delle altre richiamate condizioni (art. 49, quarto comma; art. 50, primo comma). Infine, l'adozione del Modello può avere luogo anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive (art. 78).

Ai fini di idoneità, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze, “in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati”:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello, inoltre, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia nei confronti dei soggetti apicali che dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

5 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA E LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPLIANCE PER GLI ENTI ACCREDITATI

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001 nonché dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.M. 26 giugno 2003 n. 201, i modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire il compimento dei Reati.

Nella predisposizione del presente Modello, DEinternational si è pertanto ispirata alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria come di volta in volta aggiornate ed integrate a seguito dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, nonché dalle "Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati" pubblicate dalla Regione Lombardia.

Gli aspetti fondamentali individuati dalle citate Linee guida nella costruzione dei modelli tengono conto della realtà di DEinternational, della tipologia di servizio erogato e del suo essere parte integrante del Gruppo guidato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, nonché:

- della disciplina speciale regolamentare ad essa applicabile;
- del monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti, un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni;
- della necessità di adempiere agli obblighi normativi italiani quale Ente accreditato.

6 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DEINTERNATIONAL.

6.1 Il *risk assessment* condotto da DEinternational

DEinternational conduce un'attività sistematica di ricognizione interna dei rischi, alimentando un Data Base delle attività sensibili e curando la predisposizione di un documento ("*Risk assessment*") finalizzato a identificare le attività sensibili e sottoporle alle necessarie valutazioni.

Le prime attività di analisi sono state condotte nella primavera del 2016, all'interno del progetto volto a determinare l'impatto dei "rischi 231" sull'intero "sistema" societario della Camera ed in particolare attraverso:

- l'individuazione delle attività sensibili ed il loro approfondimento;
- la raccolta ed analisi dei documenti societari e organizzativi della DEinternational che, integrata da incontri di approfondimento sulle evidenze emerse in sede di analisi della documentazione aziendale e sulle modalità di svolgimento delle Operazioni Sensibili, ha consentito di valutare l'idoneità delle contromisure in atto.

Per ciascuna attività si è proceduto a censire i seguenti elementi: normativa di riferimento, applicabilità del rischio, condotta che potrebbe determinare il reato, Unità Organizzative responsabili delle attività oggetto di analisi, probabilità di accadimento di reato nello svolgimento delle attività, presenza ed efficacia dei controlli individuati, aree di miglioramento.

A valle del completamento dell'analisi, realizzata da parte del Gruppo di Lavoro composto dai responsabili delle funzioni coinvolte (per i processi di loro competenza), oltre che da consulenti di Nexen SpA, è stato predisposto il Data Base delle attività sensibili e una matrice per la classificazione delle Operazioni Sensibili in funzione del livello di rischiosità (da "bassa" ad "alta") e del livello di efficacia dei controlli e delle contromisure (da "inefficaci" a "efficaci").

6.2 Evoluzione e adozione del Modello

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida di Confindustria, è evidente che l'insieme delle norme, dei regolamenti e dei controlli interni alla società, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Authority preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

DEinternational ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di DEinternational – affinché tengano comportamenti corretti e lineari – anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento. Il Modello costituisce inoltre elemento essenziale per ottenere l'accreditamento da parte di Regione Lombardia per l'erogazione di attività formativa che benefici di contributi pubblici.

6.3 Funzione del Modello

Il Modello è costituito dal sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo avente come obiettivo, oltre che la regolamentazione dei fatti aziendali, la riduzione del rischio che vengano commessi dei Reati da parte di soggetti legati a vario titolo a DEinternational.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, DEinternational si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- contribuire alla conoscenza, al suo interno, dei Reati previsti dal Decreto e delle attività che presentano un rischio di realizzazione degli stessi;
- diffondere al suo interno conoscenza delle attività che presentano un rischio di commissione dei Reati e delle regole interne che disciplinano le stesse attività;
- determinare piena consapevolezza nel potenziale autore del reato che comportamenti contrari alla legge e alle disposizioni interne sono condannati da DEinternational in quanto, nell'espletamento della propria missione aziendale, essa intende attenersi ai principi di legalità, correttezza, diligenza e trasparenza;
- assicurare una organizzazione e un sistema dei controlli adeguati alle attività svolte da DEinternational e garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori.

6.4 Aggiornamento del Modello

6.4.1 Attività propedeutiche

Per poter definire il Modello (e i relativi aggiornamenti), DEinternational ha svolto (e intende svolgere) una serie di attività, e precisamente:

- identificazione e valutazione delle attività a rischio di compimento dei Reati;
- censimento degli ambiti aziendali in cui si svolgono attività a rischio rispetto alle diverse tipologie di reato considerate;
- analisi dei presidi organizzativi (assetto organizzativo, codici, procedure, poteri conferiti, regole di condotta, sistemi di controllo) in essere in DEinternational atti a ridurre la possibilità di commissione dei Reati.

6.5 Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello e, in esito al suo costante monitoraggio, di proporre eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dello stesso al fine di garantirne l'effettività e l'efficacia.

6.6 Struttura

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", in cui si riassumono i principali contenuti del Decreto, e da una "Parte Speciale", in cui vengono individuate le diverse attività di DEinternational che presentano un potenziale rischio di commissione delle differenti tipologie di reato contemplate nel Decreto, le strutture e/o funzioni di DEinternational dove è ragionevolmente ipotizzabile che gli stessi Reati possono essere realizzati, e le procedure e/o regole interne finalizzate a prevenire il compimento di tali Reati.

Sono parti sostanziali del Modello e ne costituiscono documenti integranti gli allegati "Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati". Costituisce inoltre parte integrante del Modello, il Codice Etico di AHK, adottato e recepito da DEinternational; esso riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che DEinternational riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza dei propri esponenti e di tutti i suoi Dipendenti, nonché di coloro che, anche dall'esterno, cooperano al perseguimento dei fini aziendali e del Gruppo.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Compiti e responsabilità dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza concorre alla prevenzione dei Reati cui al Decreto, attraverso la vigilanza sull'efficace funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e sull'osservanza delle regole e delle procedure da questo previste, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo i cui componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione. In termini generali, i compiti e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza consistono in:

- individuare e proporre opportuni interventi inerenti al Modello organizzativo – struttura organizzativa, sistemi informatici, processi, procedure, regole - atti a prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- vigilare sul funzionamento del Modello organizzativo, relativamente agli ambiti di cui al Decreto;
- vigilare sull'osservanza delle regole e delle procedure, ai fini della prevenzione dei Reati previsti dal Decreto.

Più specificatamente, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'adeguato funzionamento del Modello organizzativo relativamente agli ambiti di cui al Decreto, anche al fine di valutare se siano necessari interventi correttivi ai fini dell'idoneità dello stesso alla prevenzione dei Reati previsti dal Decreto;
- individuare gli eventuali interventi organizzativi e procedurali ritenuti utili al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto;
- verificare l'effettivo svolgimento di efficaci attività di formazione del Personale Dipendente e dei Collaboratori e vagliare le forme di diffusione, tra i Destinatari, degli eventuali aggiornamenti del Modello e/o dei Codici, di eventuali altre regole di comportamento ritenute opportune ai sensi del Decreto, nonché fornire i chiarimenti richiesti;
- accertare l'effettivo svolgimento dei controlli effettuati dalle Funzioni preposte sull'osservanza delle procedure e delle regole di comportamento da parte del Personale potenzialmente interessato ai Reati previsti dal Decreto;
- costituire il riferimento per il Personale di DEinternational che debba segnalare eventuali condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni a DEinternational;
- esporre le violazioni da parte del Personale, fermo restando che ogni decisione in merito all'applicazione delle sanzioni resta di competenza degli organi a ciò delegati.

7.2 Composizione dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve avere caratteristiche quali:

- personale dedicato di adeguata professionalità;
- poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e settore operativo di DEinternational;
- indipendenza, nella sua composizione collegiale, da responsabilità di gestione aziendale;
- autonomia rispetto al potere di direzione e coordinamento dei vertici aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari adeguati al proficuo esercizio della specifica funzione. L'Organismo di Vigilanza può richiedere tutte le informazioni concernenti le attività e i processi potenzialmente soggetti al rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto. L'Organismo di Vigilanza si avvale altresì di tutti i flussi informativi che le Funzioni aziendali sono tenute a predisporre ai sensi delle disposizioni normative interne ed esterne di riferimento.

7.3 Durata in carica e sostituzione dei membri

L'adeguatezza dell'Organismo in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti deve essere valutata periodicamente, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare:

- l'incarico conferito all'Organismo può essere revocato al verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ciascun membro dell'Organismo deve comunicare tempestivamente agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti.
- l'Organismo si intende decaduto se DEinternational incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

E' causa di ineleggibilità ovvero di decadenza dalla carica, l'intervento di sentenza di condanna (o di patteggiamento), pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei Reati di cui al Decreto, ovvero un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

8 DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione dei Dipendenti e Collaboratori in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i Destinatari devono avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali DEinternational ha inteso perseguirli, approntando un sistema di procedure e controlli.

Negli accordi o nei contratti che vengono stipulati con Consulenti devono essere inserite opportune clausole che consentano all'azienda di risolvere il rapporto qualora emergano comportamenti da parte degli stessi non in linea con le norme del Modello adottato da DEinternational.

DEinternational, conformemente a quanto previsto dal Decreto, definisce un piano di comunicazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari. Il Modello ed i relativi aggiornamenti, inoltre, sono pubblicati sul portale e/o nel database informativo di DEinternational.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle relative disposizioni interne. Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello

organizzativo, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei Reati.

La partecipazione ai programmi di formazione da parte di Dipendenti e Collaboratori è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza.

La mancata partecipazione ai programmi di formazione può comportare l'applicazione delle sanzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

Elemento qualificante del Modello e – insieme – condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti coloro che operino per conto di DEinternational è la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare qualsiasi violazione delle disposizioni e delle procedure organizzative in esso contenute.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale/amministrativo: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di combattere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con DEinternational la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione o tentativo di violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello, compromette il rapporto fiduciario tra DEinternational ed i propri Amministratori, Sindaci, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori a vario titolo, clienti, Fornitori, Partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite da DEinternational, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento disciplinare di DEinternational, in modo adeguato e proporzionale.

9.1 Procedimento sanzionatorio

Spetta ai soggetti previsti dal Regolamento disciplinare della DEinternational, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri o delle regole previsti nel presente Modello.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, del Regolamento disciplinare, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza espone i risultati delle indagini svolte al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il Personale dipendente, le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Modello e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

9.2 Misure nei confronti del personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il Personale è tenuto ad osservare sono disciplinate da DEinternational e disponibili sulla intranet aziendale e/o sul database informativo di DEinternational, ai quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da DEinternational, ossia:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.
- Il sistema disciplinare è soggetto a verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.3 Dirigenti

In caso di violazione accertata del Codice Etico o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti di DEinternational, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale/Amministratore Unico, il quale contesterà per iscritto l'addebito chiedendo gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti e assegnando allo/agli stesso/i un termine a difesa di dieci giorni.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. – per giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo – si dovrà darne tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle opportune misure.

9.4 Misure nei confronti di consulenti, partner e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partner, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni a DEinternational.

1 PARTE SPECIALE

1.1 Struttura ed obiettivi

La “Parte Speciale” del Modello fornisce una breve descrizione dei Reati contemplati nei seguenti articoli del Decreto nonché nella L. 146/06 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), ed in particolare:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

Art. 24-*bis* (ex L. 48/2008 Art. 7) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 Concussione e corruzione

Art. 25-*bis* (ex D.L. 350/2001, Art. 6) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-*bis*.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-*ter* Reati societari (Legge 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”)

Art. 25-*quater* Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L. 7/2003, art. 3)

Art. 25-*quater*. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)

Art. 25-*quinquies* Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-*sexies* Abusi di mercato

Reati introdotti dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” (G.U. dell'11 aprile 2006)

Art. 25-*septies* (ex D. LGS. 81/2008, Art. 300) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-*octies* (ex D. LGS. 231/2007, Art. 63) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Art. 25-*novies* Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-*undecies* Reati ambientali

Art. 25-*duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per ogni tipologia di reato sono state identificate le Attività a Rischio e le Funzioni nell'ambito delle quali tali Reati potrebbero essere commessi, nonché i possibili Presidi Organizzativi finalizzati alla prevenzione di ciascuna tipologia di reato. I Presidi Organizzativi potranno essere costituiti da:

“**REGOLAMENTAZIONE**”, ossia l'insieme delle disposizioni interne volte a disciplinare i processi lavorativi;

“**PROCEDURE**”, ossia l'insieme delle procedure adottate da DEinternational per la gestione ed il controllo dei processi lavorativi, con particolare riferimento ai processi del Sistema Gestione Qualità a fini ISO 9001 (SGQ), che è oggetto di costante manutenzione e aggiornamento e di verifiche sia interne sia da parte dell'Ente di certificazione che ne garantiscono l'idoneità ;

“**SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**”, articolato in:

- controlli di linea
- controlli di secondo livello (Internal Audit)

“**CONTROLLI ESTERNI**”

La regolamentazione e le procedure sono portate a conoscenza dei Destinatari tramite gli ordinari mezzi di comunicazione aziendali (per esempio, circolari interne) nonché tramite pubblicazione sul database informativo di DEinternational.

2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente “Parte Speciale” del Modello Organizzativo si riferisce ai Reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la DEinternational e la Pubblica Amministrazione.

2.1 Ipotesi di reato

Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.

Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta per compiere ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 320 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga data o promessa a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare, per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per una finalità corruttiva qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per un atto di ufficio e/o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) siano commessi al fine di favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo.

Truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p. comma 2 n. 1)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 640 c.p. (truffa) riguardino contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Confisca (Art. 322-ter c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

2.2 Individuazione delle attività di rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In allegato al presente Modello sono riportati i criteri per la classificazione dei soggetti rientranti nella P.A..

Tenuto conto dell'operatività di DEInternational, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- alterazione o contraffazione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni;
- versamenti obbligatori (fiscali o tributari) o versarli in modo non corretto falsificando la documentazione;
- alterazione o contraffazione della documentazione necessaria al fine di ottenere accreditamento per organizzazione seminari, fornitura servizi, ecc..;
- impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici;
- alterazione del contenuto della documentazione da inviare agli enti pubblici per la richiesta di finanziamenti pubblici/ erogazioni pubbliche.

2.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Gestione acquisti e spese;
- Gestione Amministrativa, contabile e fiscale;
- Gestione delle risorse umane;

2.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEinternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare;

PROCEDURE

- Processo degli acquisti del Sistema Gestione Qualità;
- Apposizione della doppia firma da parte del Consigliere Delegato e del Direttore Amministrativo AHK.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- Controlli di linea;
- Audit della Camera di commercio tedesca;
- Ministero tedesco dell'economia.

3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

3.1 Ipotesi di reato

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. In particolare, sono ricomprese le seguenti fattispecie.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-
quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alcuna delle falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale ("falsità in atti") riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

3.2 Individuazione delle attività a rischio

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- sottrazione di credenziali per l'accesso a banche dati esterne, protette da misure di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o confidenziali;
- falsificazione delle informazioni trasmesse ai dipendenti (es. cedolini, Modello CUD, ecc.);
- accesso a banche dati esterne, allo scopo di ottenere informazioni commerciali o riservate.

3.3 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational, le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Gestione Risorse Umane;
- Sistemi informativi.

3.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico;
- Regolamento Disciplinare;
- Gestione del personale.

PROCEDURE

- Processo gestione presenze e cedolini mensili;
- Sistema gestione qualità - Processi IT.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controlli di linea.

CONTROLLI ESTERNI

Attività esternalizzata a Consulente del lavoro.

4 REATI SOCIETARI

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

4.1 Ipotesi di reato

Articolo 2635 c.c. [Corruzione tra privati]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2621 c.c. [False comunicazioni sociali] (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 2621-bis [Fatti di lieve entità]

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si

applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis».

Art. 2625, comma 2 c.c. Impedito controllo

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Sociali o alle società di revisione, e cagionano un danno ai soci.

Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società che viola gli obblighi di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

4.2 Individuazione delle attività di rischio

Costituiscono situazioni di particolare attenzione in riferimento alle suddette fattispecie di reato le seguenti attività:

- redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci e situazioni economiche infrannuali); risultano attività "delicate" in particolare quelle inerenti alla rappresentazione in bilancio di fatti materiali rilevanti quali voci di bilancio;
- alterazione o contraffazione del bilancio d'esercizio per aggiudicarsi i contratti aventi evidenza pubblica per la cui stipulazione è prevista la presentazione del bilancio medesimo;
- gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale;
- utilizzo delle deleghe di spesa non corretto.

4.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

A fronte di tali attività, le Aree di DEInternational ritenute più a rischio sono quelle relative a:

- Gestione acquisti e spese;
- Contabilità e bilancio;
- Governo.

4.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEInternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Statuto di DEInternational;
- Codice Etico;
- Poteri di firma dei Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori e relativi controlli gerarchici e funzionali;

- Deleghe e poteri di spesa definiti;
- Normativa civilistica e fiscale vigente.

PROCEDURE

- Procedure del SGQ;
- Procedura Bilancio.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea.

CONTROLLI ESTERNI

- Collegio di revisione AHK;
- Ministero dell'economia tedesco.

5 REATI DI RICICLAGGIO

La presente “Parte Speciale” del Modello si riferisce ai reati di riciclaggio. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

5.1 Ipotesi di reato

DEinternational nello svolgimento della propria attività, in particolare attraverso operazioni sul contante e/o su strumenti finanziari, potrebbe commettere o favorire i seguenti reati:

Art. 648-bis c.p. [Riciclaggio]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro .

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. [Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tali reati, che possono avere valenza nazionale e/o transnazionale, si configurano ogniqualvolta si possa rientrare, anche in via indiretta, nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, a causa dell'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

5.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto la seguente attività:

- Acquistare merce proveniente da un'azione delittuosa
- Omissione di adempimenti che potrebbero dar luogo a reati di natura tributaria e conseguentemente alla potenziale contestazione del reato di autoriciclaggio

5.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational le Funzioni ritenute più specificamente a rischio è:

Gestione Amministrativa, contabile e fiscale.

5.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEinternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

Codice Etico

Processo degli acquisti.

PROCEDURE

Procedure gestione antiriciclaggio

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

6 REATI COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La presente "Parte Speciale" del Modello Organizzativo si riferisce ai reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, estesa, oltre che al Personale presente e alle ditte appaltatrici che svolgono il proprio lavoro presso gli uffici di DEinternational.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

6.1 Ipotesi di reato

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale reato si configura nel caso in cui vengano commessi delitti con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

6.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'organizzazione e dell'attività di DEinternational, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

Gestione delle misure, dei presidi e degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/08.

6.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

- Datore di lavoro
- Responsabile della Sicurezza
- Ufficio Gestione Risorse Umane

6.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEinternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- DVR e relativi allegati (soggetto a revisione annuale; nel documento sono analizzati i possibili rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nei diversi luoghi di lavoro, con la descrizione dei criteri di valutazione adottati e, per ogni rischio individuato, sono descritte le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate)
- DVR da stress lavoro correlato
- DVR delle lavoratrici madri

PROCEDURE

- nomine R.S.P.P., Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Datore di Lavoro
- piano di emergenza ed evacuazione
- Programma informazione e formazione del personale in materia antincendio e di primo soccorso
- verbalizzazione riunioni periodiche R.S.P.P., Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori, Datore di Lavoro
- elenco attrezzature e mezzi
- sistema di comunicazione e di allarme antincendio e antintrusione

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

- Controllo da parte del Responsabile della Sicurezza
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

CONTROLLI ESTERNI

- Ispettorato del Lavoro
- Medico competente
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (in sigla RSPP)

7 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

7.1 Ipotesi di reato

Art.171 [Legge 22 aprile 1941, n. 633]

La fattispecie è applicabile qualora, salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter*, chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
 - mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

7.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO verifica i 171

Questi reati presentano una limitata applicabilità alle attività svolte da DEinternational. L'unica attività sensibile risulta essere quella di acquisto e distribuzione abusiva di materiale audio-visivo o assimilato o per il quale non si sia ottemperato agli obblighi SIAE con la possibilità di commissione dei reati di cui agli articoli 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, ovvero nel caso di installazione di procedure o applicativi informatici senza dar corso al pagamento delle relative licenze d'uso ove siano previste

7.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

I sistemi IT e la relativa manutenzione rientrano nell'ambito di supporto fornito dalla Camera.

7.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEinternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE

- Codice Etico
- Regolamento per l'utilizzo del materiale didattico
- Sistema gestione qualità – Processo IT

PROCEDURE

Procedure del SGQ

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

8 REATI AMBIENTALI

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce ai cosiddetti reati ambientali. Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dal Decreto, che potrebbero trovare eventualmente manifestazione.

8.1 Ipotesi di reato

La fattispecie si configura nel caso in cui vengano commessi reati di natura ambientale quali:

- distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
- tratta di specie in estinzione;
- scarico acque reflue;
- gestione dello smaltimento dei rifiuti;
- inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- emissioni in atmosfera
- sostanze lesive dell'ozono;
- inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti");
- Inquinamento e disastro ambientale;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Omessa bonifica.

Più precisamente i reati che devono essere valutati sono i seguenti:

Art. 727-*bis* cod. pen. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733-*bis* cod. pen. – Danneggiamento di habitat;

Art. 29-*quaterdecies* D. Lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di attività industriali;

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue;

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti;

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati;

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;

Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 – Esercizio non autorizzato di stabilimento;

Art. 1 legge 150/1992 – Traffico non autorizzato di esemplari;

Art. 2 legge 150/1992 – Incolumità esemplari;

Art. 3-*bis* legge 150/1992 – Falsificazione certificati;

Art. 3 legge n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso;

Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo;

Inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* c.p.);

Disastro ambientale (Art. 452-*quater* c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* c.p.);

Impedimento del controllo (Art. 452-*septies* c.p.);

Omessa bonifica (Art. 452-*terdecies* c.p.).

8.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational, costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche/informatiche (monitor, pc, cellulari), quello dei toner di stampanti e fotocopiatrici e la gestione di ristrutturazioni di immobili di proprietà (in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi).

8.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

L'operatività è esternalizzata alla Camera.

9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente "Parte Speciale" del Modello si riferisce a questa singola fattispecie.

9.1 Ipotesi di reato

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. 231/2001. Il Decreto ha introdotto il nuovo art. 25 duodecies nel corpo del D. Lgs. 231/2001 che recita "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

9.2 Individuazione delle attività di rischio

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational costituiscono Operazioni Sensibili ai sensi del Decreto le seguenti attività:

- gestione delle risorse umane;
- gestione infrastrutture e spese.

9.3 Individuazione delle funzioni coinvolte

Tenuto conto dell'operatività di DEinternational le Funzioni ritenute più specificamente a rischio sono:

Gestione dei locali e delle infrastrutture

9.4 Presidi organizzativi

I presidi organizzativi posti in essere da DEinternational che possono essere considerati a prevenzione della suddetta tipologia di reati, sono i seguenti:

REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURE

- procedura per l'assunzione del personale
- richiesta del DURC a società terze.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO

Controlli di linea

CONTROLLI ESTERNI

Audit della Camera di commercio tedesca

ALLEGATO: Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati

ALLEGATO: Criteri per la classificazione dei soggetti come pubblici o privati

Obiettivo della presente nota esplicativa è quello di indicare dei criteri generali per la classificazione dei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione.

Ente della Pubblica Amministrazione Qualsiasi Ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Pubblica Amministrazione Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Consob;
 - 2.8. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- 2.9. Agenzia delle Entrate;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. INPDAl;
 - 8.5. INPDAP;
 - 8.6. ISTAT;
 - 8.7. ENASARCO;
 - 8.8. IVASS;
9. ASL
10. Enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa Funzione amministrativa: disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi; caratterizzata da: formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblici Ufficiali stranieri Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un Ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese; qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

Norme di diritto pubblico Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

- **Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato –così come la "pubblica funzione"- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio → Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Pubblico servizio → Un'attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e
- non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.